

IMPOSTE SUL REDDITO

Interessi a soggetti non residenti: la Sicaf non evita la ritenuta

di Davide Albonico

Con la [**risposta n. 98 del 5 aprile 2019**](#), l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in seguito ad uno specifico **interpello**, è intervenuta in merito all'**ambito soggettivo dell'esenzione da ritenuta ex articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973**.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, sono **soggetti a ritenuta gli interessi pagati da una Sicaf immobiliare italiana sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati da una banca commerciale comunitaria**.

In particolare, nel caso in oggetto, la società istante, istituto di credito tedesco operante anche in Italia, con riferimento all'**attività esercitata direttamente in libera prestazione di servizi come banca commerciale** concede finanziamenti a soggetti operanti nel settore immobiliare.

Poiché tra di essi vi rientrano anche le **Società di Investimento a Capitale Fisso (Sicaf) immobiliari**, l'istante chiede se l'**esenzione da ritenuta** prevista dall'[**articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973**](#), possa essere applicata anche agli **interessi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine** concessi alle stesse.

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie si ricorda come [**l'articolo 26, al comma 5-bis**](#) prevede che *“Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.”*

Tale disposizione è stata introdotta dall'[**articolo 22 D.L. 91/2014**](#) (c.d. “Decreto Competitività 2014”) come eccezione all'applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, con **l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese**.

Difatti, la stessa **relazione illustrativa**, all'articolo 22, afferma chiaramente che *“Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri*

dell'Unione europea, o aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, **il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia**. Con questa misura, **limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa** in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere".

Come appare chiaro, il dato normativo di **dubbia interpretazione** e? il **corretto inquadramento del termine imprese**, ovvero se le Sicaf possano considerarsi imprese ai sensi della disposizione fiscale in esame.

A parere dell'istante anche le società d'investimento rientrano nel novero delle **imprese**, poiché il termine stesso impresa dovrebbe essere desunto dall'[articolo 2082 cod. civ.](#)

Dovrebbe peraltro **irrilevante** la natura dei beni o servizi, così? come il fatto che **l'attività consista nel mero godimento o amministrazione di determinati beni o del patrimonio**; al contrario sarebbe arbitrario e riduttivo qualificare impresa solo come impresa commerciale.

Seguendo tale ragionamento secondo l'istante, la **Sicaf rientrando nell'accezione civilistica di impresa** dovrebbe godere della norma di favore dettata dall'[articolo 26, comma 5-bis](#), e di conseguenza **gli interessi derivanti da finanziamenti concessi alla stessa dovrebbero essere esenti da ritenuta**.

Di tutt'altro avviso invece l'Agenzia delle entrate, secondo la quale la misura agevolativa, introdotta dall'[articolo 22 D.L. 91/2014](#) ("decreto competitività"), ha inteso favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e **l'esenzione fiscale sugli interessi riguarda soltanto i finanziamenti concessi a soggetti che esercitano nel territorio attività d'impresa secondo l'accezione propria del diritto tributario**.

Con specifico riferimento al caso di specie, la norma agevolativa si dovrebbe applicare **solo ai finanziamenti ricevuti dai soggetti individuati dall'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e b\)](#)**, Tuir (società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti).

Poiché a norma dell'[articolo 1, comma 1, lett. i-bis](#), DLgs. 58/1998 (c.d. TUF) le **Sicaf sono equiparate agli OICR**, tali soggetti rientrano nella **lettera c) del comma 1 dell'articolo 73** predetto e, di conseguenza, sono tenute **all'applicazione della ritenuta sugli interessi eventualmente corrisposti a soggetti non residenti**, non potendo usufruire dell'esenzione prevista dall'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#).

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)